

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società HOSPIRA ITALIA S.R.L. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLUOROURACILE HOSPIRA;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 dicembre 2010;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20-21 aprile 2011;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUOROURACILE HOSPIRA è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione «250 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconi ONCO-TAIN

n. 034316012 (in base 10) 10R7RD (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione «500 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconi ONCO-TAIN

n. 034316024 (in base 10) 10R7RS (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione «1 g/20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone ONCO-TAIN

n. 034316036 (in base 10) 10R7S4 (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione «2,5 mg/50 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone ONCO-TAIN

n. 034316048 (in base 10) 10R7SJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione «5 g/100 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone ONCO-TAIN

n. 034316051 (in base 10) 10R7SM (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione «500 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone ONCO-TAIN

n. 034316063 (in base 10) 10R7SZ (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione «2,5 mg/50 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone ONCO-TAIN

n. 034316075 (in base 10) 10R7TC (in base 32)

Classe di rimborsabilità C

Confezione «1 g/20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconi ONCO-TAIN

n. 034316087 (in base 10) 10R7TR (in base 32)

Classe di rimborsabilità C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FLUOROURACILE HOSPIRA è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 maggio 2011

Il direttore generale: RASI

11A06874

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 novembre 2010.

Assegnazione di risorse alla Scuola europea di Varese (Deliberazione n. 103/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero per lo sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Visto l'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla



legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale (ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche), di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (cd. «Fondo infrastrutture»);

Visto l'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale – in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali nonché quanto previsto, fra l'altro, dal citato articolo 6-*quinquies* della legge n. 133/2008 – dispone che questo Comitato presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri – su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formulata di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, ed in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea – assegni, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al citato Fondo infrastrutture;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la propria delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale – su proposta del Ministero dello sviluppo economico – è stata disposta l'assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una destinazione di 1.000 milioni di euro al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e di 200 milioni di euro al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la nota 16 settembre 2010, n. 37447, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione dell'argomento in esame all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato, proponendo un finanziamento di 400.000 euro alla «Scuola europea di Varese» a carico delle risorse attribuite al Fondo infrastrutture con la citata delibera n. 3/2009, e più specificatamente a carico della quota di 1.000 milioni di euro

destinata alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, e ha trasmesso la relativa relazione istruttoria;

Vista la nota 3 novembre 2010, n. 92260 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha rimesso al Ministero proponente la valutazione della coerenza tra la finalità del contributo proposto e la destinazione delle suddette risorse;

Considerato che a norma dell'art. 3 dello Statuto delle Scuole Europee del 1994, recepito con legge 6 marzo 1996, n. 151, ogni Paese aderente al sistema delle Scuole Europee è tenuto a provvedere alle strutture operanti sul proprio territorio garantendo le infrastrutture necessarie per assicurarne un funzionamento adeguato e sicuro;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico;

Prende atto:

che la Scuola Europea di Varese, istituita nel 1960, è una delle 14 Scuole Europee esistenti nell'Unione europea, costruita per ospitare ed educare i figli dei dipendenti del Centro Comune di Ricerca di Ispra;

che la struttura è principalmente divisa in tre sezioni distinte: la scuola materna, la scuola elementare e la scuola secondaria;

che a seguito dell'allargamento dell'Unione Europea il numero degli studenti è aumentato notevolmente, ospitando oggi circa 1330 studenti, tra cui italiani, inglesi, tedeschi, francesi e olandesi;

che dall'anno 2006 e in diverse occasioni, la Scuola di Varese ha segnalato l'inadeguatezza dell'edificio scolastico rispetto alle nuove esigenze, segnalando la necessità di provvedere al suo ampliamento attraverso la costruzione di nuove aule e strutture collegate anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza;

che per far fronte all'emergenza, la Scuola europea di Varese ha progressivamente utilizzato propri mezzi per costruire i nuovi edifici, diminuendo però ogni anno in maniera corrispondente i fondi per la manutenzione ordinaria degli edifici esistenti, che ne hanno risentito.

Delibera:

1. A valere sulla destinazione di 1.000 milioni di euro per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza delle scuole, già disposta da questo Comitato con delibera n. 3/2009 nell'ambito della complessiva assegnazione di 5.000 milioni di euro a favore del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 18, lettera b), del decreto legge n. 185/2008 richiamato in premessa, viene assegnato alla Scuola europea di Varese l'importo di 400.000 euro.

Il contributo sarà erogato secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse FAS.

2. Al termine dei lavori il soggetto aggiudicatore procederà a trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE una relazione nella quale riportare, tra l'altro, il quadro economico a consuntivo dell'opera, che evidenzia anche eventuali «economie» realizzate.



3. Il soggetto aggiudicatore, qualora non abbia già provveduto al riguardo, provvederà a richiedere – entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* – il CUP per l'intervento come sopra finanziato.

Ai sensi della delibera n. 24/2004 il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 18 novembre 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 182.

11A07210

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 11 maggio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Perdaxius e nomina del commissario straordinario. (Decreto n. 53).

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionali 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 13 sopra citata, il quale prevede che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la nomina del commissario, ove prevista, siano disposti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali;

Rilevato che il Consiglio Comunale di Perdaxius (provincia di Carbonia Iglesias) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 con contestuale elezione del sindaco nella persona della Sig. Pietro Sabiu;

Considerato che il suddetto amministratore in data 8 aprile 2011 ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del Consiglio Comunale di Perdaxius;

Vista la deliberazione n. 22/4 del 5 maggio 2011, nonché la relazione di accompagnamento allegata alla stessa per farne parte integrante, adottata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del

Consiglio Comunale di Perdaxius e la nomina quale commissario straordinario della dott.ssa Luisa Anna Marras, Direttore del Servizio Enti Locali dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica presso la Direzione Generale Enti Locali e Finanze;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessata attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il curriculum allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio Comunale di Perdaxius è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luisa Anna Marras, Direttore del Servizio Enti Locali dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica presso la Direzione Generale Enti Locali e Finanze, è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Perdaxius fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta ed al Sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13.

Il presente decreto unitamente alla relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, allegata allo stesso per farne parte integrante, saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 11 maggio 2011

Il Presidente: CAPELLACCI

ALLEGATO

Relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Scioglimento del Consiglio comunale di Perdaxius e nomina del commissario straordinario.

Il consiglio comunale di Perdaxius (Provincia di Carbonia-Iglesias), è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pietro Sabiu.

Il citato amministratore, in data 8 aprile 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Determinatesi l'ipotesi dissolutiva prevista dall'art. 141, comma 1 lettera b), n. 2 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del Consiglio comunale di Perdaxius e la nomina del commissario straordinario, nella persona della dott.ssa Luisa Anna Marras, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: RASSU

11A07049

